



## Città di Sassuolo

### ORDINANZA N. 234 del 15/11/2025

#### **Settore IV - Corpo di Polizia Locale**

**OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON "CATENE/CALZE DA NEVE" A BORDO PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI CICLOMOTORI A DUE RUOTE E MOTOCICLI, IN TRANSITO SULLE STRADE DELLA CITTA' DI SASSUOLO (MO), NEL PERIODO 15 NOVEMBRE 2025 – 15 APRILE 2026.**

#### **Il Comandante**

#### **Premesso che:**

- durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
- in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio con catene da neve o dispositivi supplementari omologati a bordo;

#### **Visti:**

- gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
- l'art. 122 del D.P.R. n. 495/1992;
- la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2;
- la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 1580 del 16 gennaio 2013 – Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- l'Ordinanza Comunale Reg. n. 285/2021;
- la successiva nota di chiarimento prot. 532 del 03/02/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto i quadricicli leggeri e la definizione di strada;
- Sentito il parere del competente ufficio della SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L.L. (D.Lgs. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

il rispetto dei seguenti provvedimenti su tutte le strade del territorio comunale, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dei giorni ricadenti all'interno del periodo che va dal **15 Novembre 2025 al 15 Aprile 2026**:

- a) Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo suindicato transitano sulle strade di competenza del Comune di Sassuolo (MO) devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
- b) Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono.
- c) Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
- d) Nel caso d'impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, l'installazione è raccomandata su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
- e) I dispositivi antisdrucciolevoli ("catene"), impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, per i veicoli di categoria M1 (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente*), N1 (*veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 ton*), O1 (*rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 ton*) e O2 (*rimorchi con massa massima superiore a 0,75 ton ma non superiore a 3,5 ton*) devono essere conformi alla norma UNI 11313, attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla norma austriaca ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M (*veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote*), N (*veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote*) e O superiori.
- f) I dispositivi supplementari di aderenza in tessuto cosiddette "calze da neve", impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, per i veicoli di categoria M1 (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente*), N1 (*veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 ton*), O1 (*rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 ton*) e O2 (*rimorchi con massa massima superiore a 0,75 ton ma non superiore a 3,5 ton*) devono essere conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020 (attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI da parte del fabbricante); ex circolare del Ministero dell'Interno/Dipartimento Pubblica Sicurezza prot: 300/STRAD/10000035611.U/2022 del 27/10/2022.
- g) I dispositivi antisdrucciolevoli-aderenza, da tenere a bordo, devono essere delle misure adatte agli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso d'impiego, devono essere seguite le istruzioni d'installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
- h) Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote del veicolo.

## **DISPONE CHE**

- Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente Ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 285/1992.
- L'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/1992.
- l'intervento della Polizia Locale per il ripristino della circolazione o la rimozione dell'intralcio, causato direttamente o indirettamente dalla condotta del contravventore, sarà conteggiato a carico di quest'ultimo sulla base del costo medio orario degli operatori di P.L.; il costo dell'eventuale intervento di personale tecnico per la messa in sicurezza del veicolo o per qualsiasi altra attività finalizzata al ripristino della sicurezza della circolazione stradale sarà conteggiata analogamente a quanto previsto in precedenza

## **DISPONE INOLTRE CHE**

- SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. sia incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada.
- il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione.
- il presente atto sia trasmesso a:
  - Regione Emilia Romagna
  - Provincia di Modena
  - Prefettura di Modena
  - Questura di Modena – Commissariato di Sassuolo
  - Comando dei Carabinieri di Sassuolo

## **AVVERTE CHE**

- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:
  - ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
  - ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92.
- tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

## **SOSPENDE**

Per il periodo sopra indicato tutte le disposizioni precedenti che nelle strade del territorio comunale siano in contrasto con il presente provvedimento

Il Comandante  
Rossana Prandi / InfoCert S.p.A.  
*Atto sottoscritto in firma digitale*